

SA_fE 

Safety & Acoustic for the Environment

SAFE SRL

Via Germania, 10 -35127- Padova (PD)

Tel. 800 300 201

[www.safesrl.com]



COMUNE DI MONTEGALDA – VICENZA

ALLEGATO 4

**ADEMPIMENTI RELATIVI
ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**



[ai sensi L. n° 447 del 26/10/1995 - D.P.C.M. del 14/11/1997 - L.R. n° 11 del 13/04/1991 - L.R. n° 21 del 10/05/1999 - D.G.R. n° 4313 del 21/09/1993]



Il presente documento è stato elaborato dalla

SAFE SRL

Via Germania, 10 -35127- Padova (PD)

Coordinamento e Direzione Tecnica di Progetto

Ing Emiliano Boniotto

Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 516, iscritto all'elenco ufficiale della regione Veneto ai sensi dell'art. 2, comma 6, 7 e 8 della legge 447/95.

Collaboratori di progetto

Ing. Silvia Motto

Ing. Laura Permunion



In collaborazione con

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Comune di Montegalda

Piazza Marconi, 40 - 36047 Montegalda (VI) - Telefono: 0444 736411 - Fax: 0444 636567

P.Iva e C.F: 00545030249 - PEC: comune.montegalda.vi@pecveneto.it

Maggio 2018

Indice

Titolo I - Disposizioni generali	1
Titolo II - Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo	8
Titolo III – Manifestazioni in luogo pubblico	11
Titolo IV – Discoteche, Disco Pub, Piano bar e similari	14
Titolo V – Segnalazioni sonore, sirene	16
Titolo VI – Abitazioni private ed altre attività rumorose	17
Titolo VII – Sistema Sanzionatorio	19
Titolo VIII – Norme Transitorie e Finali	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Disposizioni generali

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art. 6 della Legge 447/95 e disciplina:

- le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
- la predisposizione e la presentazione all'Ufficio Urbanistica della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.

Non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, in quanto regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi. Inoltre, si intende per:

Attività rumorosa: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività quali schiamazzi derivanti da attività antropiche o strepiti di animali o attività domestiche o altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del Codice Penale;
- le attività rumorose prodotte all'interno dei luoghi di lavoro;
- l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada;
- le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto.

Attività temporanea: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o che si svolge non stabilmente nello stesso sito.

Luogo pubblico: spazio di proprietà pubblica o ad uso pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso.

Luogo aperto al pubblico: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture).

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Cantiere itinerante: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali.

Periodo estivo: i mesi di luglio e agosto.

Periodo non estivo: i mesi diversi da luglio e agosto.

Piano di Zonizzazione Acustica: è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Comunale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.

Relazione Previsionale di Impatto Acustico: relazione redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati nella modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione ante operam, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne deve essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

Relazione di Valutazione di Impatto Acustico: relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447; è redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati nella modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica allo scopo di verificare, mediante una serie di rilevazioni fonometriche post operam, la compatibilità acustica dell'attività con il contesto in cui essa si inserisce.

Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati nella modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica, avente lo scopo di caratterizzare la situazione acustica "in essere" di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi: relazione previsionale che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati i valori definiti dal Decreto 11 Gennaio 2017 in cui vengono riportati in tabella i valori limite dell'indice di valutazione dei citati parametri, che corrispondano almeno a quelli della classe II ai sensi delle norma UNI 11367, relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici, di seguito illustrati.

Categorie		Requisiti acustici passivi degli edifici				
		R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$	L_{id} Impianti a funzionamento discontinuo	L_{ic} Impianti a funzionamento continuo
Decreto 11 gennaio 2017	Classe II edifici abitativi	53	40	58	28	33

Tabella A: Valori limite parametri requisiti acustici passivi

Gli ospedali, le case di cura e le scuole di nuova costruzione devono soddisfare il livello di "prestazione superiore" riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell'Appendice B alla norma UNI 11367.

Categorie		Requisiti acustici passivi degli edifici				
		R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$	L_{id} Impianti a funzionamento discontinuo	L_{ic} Impianti a funzionamento continuo
Prestazione di base		50	38	63	39	32
Prestazione superiore		56	43	53	34	28

Tabella B: Valori limite parametri requisiti acustici passivi ospedali, case di cura, scuole

R'_w Potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari

$D_{2m,nT,w}$ Isolamento acustico normalizzato di facciata

$L'_{n,w}$ Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti differenti unità immobiliari

L_{id} Livello sonoro massimo immesso da impianti a funzionamento discontinuo in ambienti diversi da quelli installati

L_{ic} Livello sonoro massimo immesso da impianti a funzionamento continuo in ambienti diversi da quelli installati

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: Valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico (vedi modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica,) sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 1 e 2, della L. 447/95):

- i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
 - progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
 - impianti sportivi e ricreativi
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio:
 - di Permesso di Costruire o SCIA. relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività
 - produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Sindaco potrà esonerare dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo.

Nel caso di progetti di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, per i quali il Richiedente non abbia definito la natura dell'attività che andrà ad insediarsi, la documentazione di impatto acustico non dovrà essere presentata in corrispondenza della richiesta del permesso o SCIA edilizia ma contestualmente alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività finalizzata all'esercizio dell'attività o dell'iscrizione ai ruoli tributari del Comune.

ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali compresi nelle fasce di pertinenza di strade, ferrovie ed aviosuperfici oppure localizzati a meno di 100 metri dalle rimanenti opere indicate al precedente comma 1 dell'art. 4, sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.

Il Sindaco potrà individuare eventuali situazioni particolari in corrispondenza delle quali gli "insediamenti residenziali" di limitata entità potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico.

ART. 6 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di un nuovo insediamento devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione.

Tale valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi deve essere conforme ai limiti indicati da Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 ai sensi della norma UNI 11367.

La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 447/95, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Sindaco potrà individuare eventuali situazioni particolari in presenza delle quali gli edifici in oggetto potranno essere esonerati dalla presentazione della documentazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio comunale urbanistica contestualmente alla domanda di permesso di costruire, CILA, o alla SCIA. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire, CILA o la SCIA e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione o SCIA per l'esercizio dell'attività.

La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 5 dovrà essere presentata all'ufficio comunale urbanistica contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda di permesso di costruire.

La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale urbanistica contestualmente alla domanda di permesso di costruire, CILA o alla SCIA.

L'Amministrazione comunale, nelle more dell'emanazione da parte della Regione Veneto delle modalità di verifica amministrativa della documentazione, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95 e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) della citata Legge, potrà procedere alla verifica tecnica del 10% delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività e della presenza di ricettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno oppure avvalendosi di Enti o professionisti esterni.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Titolo II - Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo

ART. 8 - DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Non sono considerate temporanee le attività rumorose a carattere stagionale.

Tutte le attività rumorose temporanee per le quali è prevista l'eventualità che possano superare i limiti acustici di zona devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia specifica richiesta di autorizzazione si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti acustici previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

ART. 9 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 10 - ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:

- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

- dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o stradali in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita eccezionalmente anche oltre l'orario precedentemente definito e comunque non oltre le ore 21.00, a condizione che ciò si manifesti necessario per il completamento di lavorazioni già iniziate e non interrompibili e a condizione che ciò sia tempestivamente comunicato agli Organi di sorveglianza.

Il Sindaco può concedere deroga ai limiti di orario previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica).

ART. 11 - LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente all'interno del periodo temporale di riferimento per qualsiasi classe acustica di appartenenza, è pari a:

Leq in dB(A)	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Diurno (06.00-22.00)
Livello di immissione	70	60

Tabella E: Valori limite di immissione attività temporanee - Leq in dB(A)

Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dB(A), misurati a finestre chiuse.

Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

Il Sindaco può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica).

All'interno del modello predisposto devono essere presenti informazioni dettagliate su:

- fasi di lavoro con riferimento alla durata dei lavori e fasce orario interessate corredato da cronoprogramma delle lavorazioni;

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

- elenco macchinari rumorosi con eventuale scheda tecnica di prodotto con potenza sonora dichiarata;
- planimetrie dettagliate delle aree interessate da lavorazioni rumorose come demolizioni o sbancamenti.

ART. 12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi di costruire o licenze.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga utilizzando i modelli predisposti, almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle attività "fuori limite".

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

In caso di attivazione di cantieri per i quali sia accertato il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione, non è richiesta nessuna dichiarazione.

ART. 13 - EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 14 - LAVORI DI BREVE DURATA

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine/apparecchiature rumorose per un massimo di 2 giorni e per un tempo complessivo nei due giorni non superiore a 6 ore, è ammesso automaticamente l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 12, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 10 e nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 11.

TITOLO III – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

Titolo III – Manifestazioni in luogo pubblico

ART. 15 - DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge le seguenti attività con allestimenti temporanei: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es. gare di accelerazione o rally) e quant'altro, per i quali vengano utilizzate sorgenti sonore (amplificate e non) e/o altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge: le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora:

- non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare, per attività localizzate all'interno dei centri abitati;
- non superino le 25 giornate nell'arco di un anno solare, per attività localizzate al di fuori dei centri abitati.

Il Sindaco, in casi particolari, può concedere deroga alla localizzazione di una manifestazione a carattere temporaneo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica).

ART. 16 - ORARI

Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti di zona è consentito dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga secondo le modalità previste al successivo art. 19 del presente Regolamento.

Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

Il Sindaco può concedere deroga agli orari definiti nel presente articolo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica). In caso di manifestazioni sportive effettuate in orario notturno, eventuali deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate solo per eventi eccezionali.

TITOLO III – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

ART. 17 - LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente all'interno del periodo temporale di riferimento per qualsiasi classe acustica di appartenenza, è pari a:

Leq in dB(A)	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Diurno (06.00-22.00)
Livello di immissione	70	60

Tabella F: Valori limite di immissione manifestazioni - Leq in dB(A)

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

Il Sindaco può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).

ART. 18 - MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto delle modalità, dei limiti e degli orari indicati negli articoli precedenti, si intende automaticamente autorizzato a condizione di preventiva comunicazione al Comune, con la quale il responsabile della manifestazione si impegna al rispetto di quanto summenzionato, secondo lo schema conforme al modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica).

In tutti gli altri casi il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di deroga, secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica). Il termine entro il quale è garantito il completamento dell'istruttoria è di giorni 30; qualora la domanda non sia presentata con sufficiente anticipo, non è garantita la valutazione della pratica e, di conseguenza, il rilascio dell'autorizzazione.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, può rilasciare (od eventualmente negare) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza e alla distanza dei soggetti ricettori.

TITOLO III – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

Copia della comunicazione di cui al comma 1, o l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco nei casi di cui al comma 3, dovrà essere tenuta sul luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Non è richiesta la presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 1 in caso di effettuazione di manifestazioni per le quali sia accertato il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

TITOLO IV – DISCOTECHES, DISCO PUB, PIANO BAR E SIMILARI

Titolo IV – Discoteche, Disco Pub, Piano bar e similari

ART. 19 - LIMITI MASSIMI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, in cui si svolga attività di intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, disco-pub, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti deve essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16/4/99 n. 215.

ART. 20 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La domanda di permesso di costruire; CILA o la SCIA per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nella modulistica approvata e depositata presso Ufficio Urbanistica.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire, CILA o SCIA, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

ART. 21 - LIMITAZIONE DEGLI ORARI

Negli esercizi pubblici e nei circoli privati la riproduzione sonora di brani musicali e/o l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche è consentita fino alle ore 24.00; in ogni caso il livello sonoro propagato all'esterno dell'esercizio e/o all'interno delle abitazioni vicine deve rispettare i limiti normativi riferiti sia ai valori massimi che ai valori differenziali, ove applicabili.

TITOLO IV – DISCOTECHHE, DISCO PUB, PIANO BAR E SIMILARI

Il Sindaco può concedere deroga agli orari previsti in caso di presentazione di richiesta degli interessati, con la quale deve essere comunque attestata l'assenza di inquinamento acustico in corrispondenza delle proprietà limitrofe.

Gli esercizi pubblici e i circoli privati già in attività sono tenuti ad adeguarsi alle limitazioni di orario definite nel presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 22 - ESTENSIONE DI ORARIO E AUTORIZZAZIONI

La richiesta di deroga agli orari previsti dall'art. 22 può essere presentata solo in assenza di contenziosi con il vicinato per disturbo da rumore, allegando idonea relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante il rispetto dei limiti normativi (sia assoluti che differenziali) e contenente una descrizione degli interventi adottati per l'isolamento acustico. Nei casi previsti dall'art. 20, dovrà inoltre essere allegata la documentazione di cui al D.P.C.M. 215/99.

Il Sindaco, valutata la documentazione presentata e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza degli stessi e alle caratteristiche di isolamento acustico degli edifici; tale deroga può essere concessa, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo il successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

ART. 23 - SITUAZIONE DI MOLESTIA

I pubblici esercizi dotati di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza che risultano oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale urbanistica.

In caso di persistenza di lamentele, il Sindaco può imporre l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale urbanistica; i relativi tabulati dovranno essere conservati per un periodo di 30 giorni ed esibiti, su richiesta, al personale incaricato per i controlli.

In caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione, il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni.

TITOLO V – SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE

Titolo V – Segnalazioni sonore, sirene

ART. 24 - DISPOSITIVI DI ALLARME

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme degli edifici devono avere una durata massima di 5 minuti e cessare entro 10 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme dei veicoli devono avere una durata massima di 2 minuti e cessare entro 3 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.

I segnali d'allarme degli edifici debbono essere installati con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

TITOLO VI – ABITAZIONI PRIVATE ED ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Titolo VI – Abitazioni private ed altre attività rumorose

ART. 25 - IMPIANTI TECNICI AD USO PRIVATO

L'installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria, che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, ed impianti tecnici o macchinari specifici ad uso delle abitazioni è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano di Classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile.

Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi, in particolare il DPCM 5/12/1997 ("Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici").

ART. 26 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- nei giorni feriali, incluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
- nei giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 20.00.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

ART. 27 - MOTORI PER IRRIGAZIONE E SIMILARI

L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione delle coltivazioni agricole è consentito:

- sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
- nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 07.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime;
 - dalle ore 07.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 30 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
- nel periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più prossime;

TITOLO VI – ABITAZIONI PRIVATE ED ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

- in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
- dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime;
- dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore.

In caso di manifeste lamentele potranno essere richieste maggiori distanze per la localizzazione delle macchine o in alternativa la verifica strumentale del rispetto dei limiti normativi.

ART. 28 - RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, il Sindaco può concedere deroga al divieto stabilito dall'art. 7 della L.R. n. 21/99 per l'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

ART. 29 - PUBBLICITA' SONORE

Nel centro abitato l'uso di altoparlanti ad uso pubblicitario su veicoli è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

La pubblicità sonora è comunque vietata all'interno delle zone di classe I individuate nel Piano di Classificazione acustica del territorio comunale.

Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica su veicoli è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

TITOLO VII – SISTEMA SANZIONATORIO

Titolo VII – Sistema Sanzionatorio

ART. 30 - ACCERTAMENTI

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

ART. 31 - ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti il comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, con finalità di tutela della salute pubblica.

ART. 32 - MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare, i limiti di facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A.V. ed al Corpo di Polizia Locale, nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze; è fatta salva, per l'A.R.P.A.V., l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari assegnate per legge alla competenza della medesima.

ART. 33 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge 447/95. Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della Legge 447/95 in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nella dichiarazione di cui agli artt.

TITOLO VII – SISTEMA SANZIONATORIO

7 e 12, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 della Legge Regionale 21/99.

Nel caso in cui le sanzioni previste dai commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione Veneto, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o sia stata ad essa ordinata la bonifica acustica o sia stata ad essa negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Responsabile del Settore, con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Responsabile del Settore può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni, permessi, ecc.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Titolo VIII – Norme Transitorie e Finali

ART. 34 - PIANO AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le attività interessate, qualora i livelli del rumore prodotto nello svolgimento dell'attività superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di classificazione acustica.

Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento.

Il Sindaco, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

ART. 35 - ABROGAZIONE DI NORME

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali (Edilizia, Polizia Urbana) e le Ordinanze regolamentari e gli atti in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Si richiamano di seguito le sanzioni previste per l'inquinamento acustico:

Art. 659 codice penale

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (come l'abbaiare eccessivo del cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare.

Non fissa un limite di tollerabilità.

SANZIONI: arresto fino a tre mesi e ammenda fino a L. 600.000 (€ 309,87). Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da L. 200.000 (€ 103,29) a L. 1.000.000 (€ 516,46).

Art. 844 codice civile

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la normale tollerabilità. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza.

Non sono previste sanzioni.

L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)

Art. 9, c.1: tale articolo non prevede sanzioni dirette ma costituisce premessa per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c.1 della Legge medesima. Contenuto del comma: il Sindaco, i presidenti di Provincia e di Regione e il Prefetto possono ordinare il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria parziale o totale dell'attività disturbante.

Art. 10, c.1: chi non rispetta le Ordinanze (comprese quelle del Sindaco) è sanzionato con ammenda da € 1.032,91 ad € 10.329,14. Nota: tale comma non prevede la dimostrazione del superamento dei limiti (che dovrebbe essere provata prima dell'Ordinanza) ma solo il rispetto dell'Ordinanza.

Art. 10, c.2: chi supera i limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/99, ove sia stata realizzata la classificazione acustica del territorio, o dal D.P.C.M. 1/3/91, ove non sia ancora stata realizzata), è sanzionato con ammenda da € 516,46 ad € 5.164,57.

Art. 10, c.3: chi viola i regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge in oggetto (compresi quindi i vari Decreti Attuativi emanati dal 1996 al 1999 e i Regolamenti Comunali), è sanzionato con ammenda da € 258,23 ad € 10.329,14.

Art. 10, c.4: il 70% delle somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è versato all'entrata del bilancio dello stato, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

L.R. 21/99 (classificazione acustica del territorio)

Art. 8, c.2: l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/95 spetta al Comune territorialmente competente.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 8, c.3: chi non rispetta le disposizioni relative alle attività temporanee rumorose (cantieri edili, macchine da giardinaggio, fuochi d'artificio, attività sportive, festival) è sanzionato con ammenda da € 103,29 ad € 5.164,57. Nota: tale comma non comprende gli esercizi pubblici che pertanto, nel caso non ottemperino alle disposizioni del Regolamento di Igiene (o del Regolamento Urbano), sono sanzionati secondo l'art. 10 della L. 447/95.

Art. 9 : Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica e di risanamento.



Coordinamento e Direzione Tecnica di Progetto

Ing Emiliano Boniotto

Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 513 iscritto all'elenco ufficiale della regione Veneto ai sensi dell'art. 2, comma 6, 7 e 8 della legge 447/95

Collaboratori di progetto

Ing. Silvia Motto

Ing. Laura Permunion

